

STATUTO

**TERRE DELLE BALESTRATE
SOCIETA' COOPERATIVA DI
COMUNITA' IMPRESA
SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: BALESTRATE PA VIA PITRE' 92

Numero REA: PA - 438213

Codice fiscale: 07119220825

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 16-03-2023 - Statuto completo	2
--	---

Benedetto Lo Piccolo; Sebastiano Camarda; Maria Sanfilippo No-
taio

ALLEGATO A
AL N. REP. 22036
AL N. RACC. 13181

STATUTO DELLA

TERRE DELLE BALESTRATE
SOCIETA' COOPERATIVA DI COMUNITA'
IMPRESA SOCIALE

TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ART.1- DENOMINAZIONE

E' costituita, anche ai sensi della **Legge Regionale della Re-
gione Siciliana del 27 dicembre 2018, n.25**, una società coope-
rativa di comunità a mutualità prevalente denominata:

TERRE DELLE BALESTRATE
SOCIETA' COOPERATIVA DI COMUNITA'
IMPRESA SOCIALE

avente la qualifica di **Impresa Sociale ai sensi del Decreto
Legislativo 3 luglio 2017 n.112** ed ai sensi, in quanto compa-
tibili, con le norme del **Codice del Terzo Settore (CTS) di cui
al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117**.

Viene espressamente previsto che soltanto dopo l'iscrizione
della Cooperativa presso il RUNTS, la stessa Cooperativa potrà
aggiungere alla denominazione " TERRE DELLE BALESTRATE SOCIE-
TA'COOPERATIVA DI COMUNITA' IMPRESA SOCIALE" anche l'espres-
sione "**ENTE TERZO SETTORE**" ovvero l'acronimo "**E.T.S.**"

ART.2 - SEDE

La Cooperativa ha sede in **Balestrate (PA)** all'indirizzo risul-
tante dal Registro delle Imprese
La sede sociale può essere trasferita a nuovo indirizzo
nell'ambito del medesimo Comune con semplice decisione
dell'Organo Amministrativo.
L'Organo Amministrativo potrà inoltre deliberare l'istituzione
o la soppressione di sedi secondarie, filiali, agenzie, suc-
cursali e rappresentanze in Italia ed all'estero.

ART.3 - DURATA

La durata della società è fissata sino alla data del
29/03/2120 ma potrà essere prorogata con deliberazione
dell'assemblea straordinaria.

TITOLO II - SCOPO - OGGETTO SOCIALE

ART.4- SCOPO

La Cooperativa, in conformità alle disposizioni dei sopra ci-
tati Legge Regionale della Regione Siciliana del 27 dicembre
2018, n.25 e Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.112, esercita
in via stabile e principale un'attività d'impresa di interesse
generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solida-
ristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione
responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgi-
mento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti inte-

ressati alle loro attività, ha carattere aperto e della medesima possono essere soci cooperatori tutte le persone fisiche o giuridiche che operino con e nella **Comunità di Riferimento** che è quella del **Comune di Balestrate** e dei **territori di comuni o territori di circoscrizioni comunali o anche parti di essi** affini per caratteristiche geografiche, culturali ed economiche e che abbiano la residenza o il domicilio o la sede legale o effettiva in detti territori di essa Comunità di Riferimento.

Essa Cooperativa non ha fini di lucro, ma mutualistico, ed ha il fine di sostenere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale nel territorio e nell'area urbana della testè indicata Comunità di Riferimento, particolarmente esposta a rischio spopolamento ed a disagio sociale ed, ai sensi dell'articolo 2 della sopra citata L.R.n.25/2018, valorizzando le competenze della popolazione residente, le tradizioni culturali e le risorse territoriali, persegue lo scopo di soddisfare i bisogni di essa comunità locale, migliorandone la qualità, sociale ed economica, della vita, attraverso lo sviluppo di attività economiche per lo sviluppo sostenibile, come definite dall'articolo 3 quater del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, finalizzate alla produzione di beni e servizi, al recupero di beni ambientali e monumentali ed alla creazione di opportunità di lavoro per la Comunità stessa.

La Società si inibisce, pertanto, espressamente lo svolgimento di attività diverse da quelle aventi le sopraelencate caratteristiche con eccezione di quelle accessorie ad esse connesse.

Lo scopo che i soci intendono perseguire è quello di investire le loro energie e competenze, senza scopo di lucro e con spirito mutualistico, per svolgere attività finalizzate alla valorizzazione, tutela e promozione del patrimonio storico, artistico e culturale del territorio e dell'area urbana di Balestrate e dei predetti territori limitrofi affini per caratteristiche geografiche, storiche, culturali ed economiche e, nello specifico, per lo sviluppo di un turismo esperienziale di alto livello, che diventi fulcro portante dell'economia e del benessere di essa intera comunità.

La narrazione delle identità peculiari del territorio viene intesa come lo strumento principale per raggiungere gli obiettivi, l'accoglienza di qualità, invece, come base indispensabile a supportare l'arrivo di visitatori in un territorio che migliora nel suo complesso, attraverso un percorso partecipato, raggiungendo anche una qualità della vita più elevata.

La Cooperativa svolge la propria attività a favore non solo dei propri soci ma di tutta la comunità, impegnandosi a destinare una parte degli introiti dell'impresa al fine di migliorare la qualità di vita dei cittadini di Balestrate e dei predetti territori limitrofi affini per caratteristiche geografiche, storiche, culturali ed economiche attraverso l'adozione di uno stile di vita sano ed eco-sostenibile.

La Cooperativa si connota per la realizzazione di una pluralità di scambi mutualistici e si avvale, nello svolgimento della propria attività, delle prestazioni lavorative e degli apporti dei soci.

La Cooperativa potrà svolgere la propria attività avvalendosi anche delle prestazioni lavorative di soggetti diversi dai soci o vendendo beni a non soci nei limiti delle norme in materia di mutualità prevalente.

La Cooperativa intende svolgere la propria attività a favore della comunità in cui risiede nel seguente modo:

- a) per i soci cooperatori lavoratori, mediante la continuità occupazionale lavorativa alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali;
- b) per i soci cooperatori utenti, mediante la fruizione di beni e servizi alle migliori condizioni economiche e qualitative rispetto a quelle ottenibili sul mercato, tutelando i loro interessi, la loro salute e la loro sicurezza;
- c) per i soci sovventori, mediante la fruizione di servizi e la gestione dei progetti da essi finanziati da parte di un team professionale che mette in rete le proprie competenze e professionalità per il raggiungimento degli obiettivi secondo i termini di tempo, qualità e costi concordati in Assemblea;
- d) per gli utenti non soci della comunità (persone fisiche, autonomi, imprese...), mediante loro coinvolgimento ed attraverso la fruizione di beni e servizi alle migliori condizioni economiche e qualitative rispetto a quelle ottenibili sul mercato, tutelando i loro interessi.

Il tutto mediante un impegno costante e diffuso per il recupero, la valorizzazione e la tutela del patrimonio storico, artistico e culturale della propria comunità.

La Cooperativa è retta e disciplinata dai principi della **mutualità prevalente**, ai sensi dell'art. 2514 cod.civ.

La gestione sociale deve essere orientata al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente di cui agli artt.2512 e 2513 cod. civ.

La Cooperativa, pertanto, è retta e disciplinata dai principi della mutualità, senza fini di speculazione private, ed in particolare è retta dai principi della mutualità prevalente, così come integrati dal sopra citato Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.112, conseguentemente:

1) salvo quanto previsto dal comma 3 dell'art.3 e dall'art.16 del predetto D.Lgs.n.112/2017, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di dividendi, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati a fondatori, soci o associate, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto;

2) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

3) è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;

4) in caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi, ove distribuibili, eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

ART 5 - OGGETTO SOCIALE

Considerata l'attività mutualistica della Società, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa,

che punta a restituire alla collettività un ambiente urbano e naturale sostenibile, ospitale e innovativo, promuovendo l'autogoverno della comunità, con il sostegno delle istituzioni pubbliche e con l'obiettivo di attivare un radicale processo di rigenerazione urbana, ambientale e sociale, ha come oggetto l'esercizio in via stabile o principale di una o più attività d'impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale (si intende svolta in via principale l'attività per la quale i relativi ricavi siano superiori al 70% dei ricavi complessivi dell'impresa sociale, secondo criteri di computo definiti con Decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali) ed, in particolare, ha per oggetto le appresso indicate attività, da svolgere in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, suddivise in sei (6) macroaree di azione, e precisamente:

a) Essere e Vivere da "Comunità": perché solo la gente che abita un territorio ha la capacità di trasformarlo e svilupparlo. Deve solo prendere consapevolezza del proprio valore e vedere l'immensa opportunità di crescita dietro a ciò che la maggior parte delle persone definisce "problema", "crisi". Ecco perché è fondamentale che i cittadini siano gli "stakeholder" di un progetto che mira, come prima cosa, a mettere insieme le risorse umane del territorio per dare vita a un "Patto di Comunità" attorno a un obiettivo comune: lo sviluppo sostenibile del proprio territorio. Obiettivo delle attività previste in quest'ambito è la creazione del "'TERRENO FERTILE'" su cui costruire basi certe e solide di sviluppo del territorio e dell'attività di impresa sociale della Cooperativa.

b) Recuperare le "identità" del territorio: perché per capire cosa promuovere di noi stessi, dobbiamo capire anzitutto chi siamo. Dalla presa di consapevolezza nasce una visione condivisa, dalla visione condivisa una missione comune che vede una comunità intera mettersi in azione per la valorizzazione e promozione della propria identità nel mondo. In tal senso sono previste attività di sensibilizzazione, comunicazione e animazione territoriale. Obiettivo delle attività previste in quest'ambito è l'individuazione dei "CONTENUTI" da valorizzare e promuovere attraverso le attività della Cooperativa.

c) Creare "'narrazioni" identitarie: perché individuare le identità non basta, bisogna saperle raccontare ed emozionare. Qui troviamo tutte le azioni che mirano a trovare strumenti per trasformare le identità del territorio in risorse per una comunità. Obiettivo delle attività previste in quest'ambito è la creazione degli "STRUMENTI" con cui raggiungere gli obiettivi dell'impresa sociale.

d) Generare un "ecosistema" che funziona a tutti i livelli: una volta prodotte le narrazioni identitarie, il territorio deve essere in grado di accogliere, rispettare il turista e offrirgli un'esperienza unica e indimenticabile. Di questa macro-area fanno pertanto parte tutte le azioni (seminari, formazioni, stesura di disciplinari per le varie categorie...), che mirano a formare i membri della rete di comunità, dalle strutture ricettive alle attività di ristorazione, dalle associazioni culturali ai consorzi, circoli, artigiani, professionisti, commercianti, residenti in modo tale che un

intero ecosistema impari ad avere cura di se stesso e di chi decide di visitarlo, anche se solo per un giorno.

Obiettivo delle attività previste in quest'ambito è la creazione dell' "ECOSISTEMA DESTINAZIONE TURISTICA".

e) Sviluppare un piano di promozione e Marketing: perché per trasformare la predetta comunità di riferimento in "destinazione turistica" è necessario imparare a comunicare al mondo l'immensa bellezza di cui il territorio è impregnato.

Fanno parte di questa macro-area tutte le attività di grafica, social media management, web mastering, comunicazione su riviste e organi di stampa, regionali, nazionali e internazionali, necessarie per promuovere la Comunità. Obiettivo delle attività previste in quest'ambito è comunicare al mondo l'esistenza e la BELLEZZA della comunità.

f) Commercializzare "esperienze" e prodotti identitari del territorio: di quest'ambito fanno parte tutte le azioni legate alla parte commerciale dell'impresa, ovvero quelle legate alla creazione, divulgazione e vendita di pacchetti esperienziali e di prodotti tipici del territorio.

Obiettivo delle attività previste in quest'ambito è generare SVILUPPO ECONOMICO SOSTENIBILE per l'intera comunità.

Nell'ambito delle sopra descritte sei (6) macroaree di azione, la Cooperativa di Comunità ha per oggetto le seguenti attività prioritarie, che costituiscono servizi per la comunità ed il territorio, e precisamente:

1) interventi finalizzati alla riqualificazione, potenziamento ed adeguamento dei beni pubblici o beni privati che assolvono ad un interesse pubblico anche di valore storico o artistico con riferimento al miglioramento della qualità del decoro urbano ovvero rivolti alla riduzione della marginalità e del disagio;

2) interventi finalizzati alla riqualificazione, potenziamento ed adeguamento dei beni pubblici o beni privati o l'attivazione di servizi per le esigenze della famiglia, per la cura dei bambini e degli anziani ovvero volti a stimolare reinsediamento di nuove attività imprenditoriali giovanili;

3) servizi di pagamento e servizio bancomat;

4) servizi biblioteca e/o noleggio libri;

5) servizi di mobilità;

6) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

7) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.42 e successive modificazioni;

8) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art.2 del predetto D.Lgs.n.112/2017;

9) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

10) rafforzare il senso di appartenenza e la consapevolezza delle identità locali attraverso il recupero e la riproposizione in chiave dinamico-evolutiva delle radici storiche, artistiche, culturali e politico-civili della comunità;

11) dare vita ad un percorso di educazione e di trasmissione culturale permanente, attraverso cui il cittadino impara a decifrare le potenzialità del territorio in cui vive diventando attore consapevole e responsabile di una visione comunitaria dello sviluppo;

12) attivare e rendere direttamente partecipi la comunità, le istituzioni culturali e scolastiche e le associazioni locali ai processi di valorizzazione, ricerca, fruizione attiva e promozione del patrimonio culturale-materiale, immateriale-sociale e ambientale della predetta Comunità di Riferimento, compresi i saperi tramandati e le tradizioni;

13) conservare, ripristinare, restaurare e valorizzare ambienti di vita e di lavoro tradizionali, utili per tramandare le testimonianze della cultura materiale e ricostruire le abitudini delle popolazioni locali, le relazioni con l'ambiente circostante, le tradizioni identitarie, L'utilizzo delle risorse naturali, delle tecnologie, delle fonti energetiche e delle materie impiegate nella produzione agricola, silvicola, artigianale e industriale;

14) promuovere e sostenere le attività di documentazione, catalogazione, ricerca scientifica e didattico-educativa;

15) predisporre percorsi ed itinerari finalizzati alla conoscenza e alla comprensione degli ambienti naturali, del patrimonio territoriale nelle sue componenti, ambientali, storico-culturali, produttive e demo-etno-antropologiche;

16) predisporre una governance dei processi per la programmazione delle attività, il monitoraggio dei risultati, il coordinamento delle risorse e le strategie per la loro valorizzazione, il piano economico e i costi relativi, nonché la ricognizione delle risorse finanziarie disponibili;

17) dotarsi di personale professionalmente qualificato che segua la "Missione", la "Visione" e i "Valori" della Cooperativa di Comunità esplicitati nell'apposito Regolamento;

18) garantire una forte presenza giovanile, finalizzata ad attività formative ed alla fruizione degli spazi attrezzati, come, ad esempio, biblioteche, laboratori per attività artigianali, attività teatrali, etc.;

19) promuovere attività dedicate a bambini, adolescenti e giovani finalizzate all'accoglienza, alla promozione del loro benessere, delle loro competenze e delle identità del loro territorio, oltre che al contrasto di fenomeni di disagio, devianza ed esclusione sociale, anche attraverso iniziative rivolte alle famiglie, alle scuole, ai centri d'aggregazione giovanile, agli oratori e alle società sportive;

20) promuovere attività di "narrazioni identitarie" all'interno degli istituti scolastici in modo da rendere i ragazzi protagonisti nei processi di valorizzazione e condivisione della bellezza e delle identità del proprio territorio;

21) collaborazione con università ed altri enti di ricerca per la valorizzazione delle identità territoriali attraverso il connubio tradizione-innovazione;

22) incentivare la produzione, valorizzazione e commercializzazione di prodotti tipici locali;

23) puntare sulla creazione di reti per la valorizzazione delle risorse locali a livello provinciale, regionale, nazionale e internazionale;

24) promuovere nell'intera comunità una cultura del rispetto dell'ambiente e dell'eco-sostenibilità;

25) gestire e promuovere una rete escursionistica con la creazione e valorizzazione di percorsi sportivi all'aperto per podisti e ciclisti;

26) promuovere e ideare progetti di sviluppo sostenibile e di ricerca fondi comunitari;

- 27) organizzare e gestire corsi di formazione, orientati e finalizzati allo sviluppo locale ed alle attività della Cooperativa;
- 28) puntare sul turismo esperienziale come fonte sana, certa e florida per lo sviluppo sostenibile del territorio;
- 29) coordinare la gestione di servizi turistici e dell'offerta integrata locale quali, a titolo meramente esemplificativo:
- la gestione dei servizi di accoglienza per turisti e visitatori e di uffici di informazione turistica;
 - la gestione dei servizi di guida ed accompagnamento per escursioni e visite guidate;
 - l'implementazione di una fitta rete di "infopoint diffusi" per il miglioramento del servizio di accoglienza e informazione verso visitatori e turisti, con la partecipazione attiva di commercianti, artigiani, cittadini adeguatamente formati che diventano i primi narratori della bellezza della propria città;
 - la gestione di rifugi, punti ristoro, esercizi di somministrazione alimenti e bevande, ostelli, affittacamere, bed and breakfast, strutture di piccola ricettività, impianti sportivi;
 - la gestione di musei, biblioteche, centri documentazione, centri culturali e ricreativi, mediateche, teatri, ludoteche, palestre, ecc.;
 - L'organizzazione, realizzazione e gestione di eventi di promozione locale, come spettacoli, sagre, manifestazioni culturali, ludiche ed artistiche;
 - la gestione di attività complementari all'ospitalità quasi il transfert turistico; l'organizzazione di attività per gli ospiti, servizi di baby sitting, ecc.;
 - la formazione, la promozione e la tutela di arti e mestieri strettamente connessi con L'artigianato locale;
 - la gestione e coordinamento delle attività integrate di comunicazione e marketing, ivi compresa la realizzazione e gestione di siti web, di campagne promozionali sui social media, di attività promozionali (partecipazione con stand ad eventi e rassegne fieristiche e commerciali), progettazione e valorizzazione di materiali e supporti promo-pubblicitari (anche web) tipo: brochure, volantini, scenografie per allestimenti, promozioni con newsletter (notiziario) e su organi di informazione.
- 30) Promozione del territorio, organizzazione eventi culturali, sportivi, enogastronomici e di altra natura,
- 31) Organizzazione tour e manifestazioni culturali;
- 32) Attività editoriale, pubblicazione di riviste periodiche e volumi di qualsiasi genere in linea con i valori della cooperativa;
- 33) Attività di mobilità sostenibile e social innovation;
- 34) Produzione di beni e servizi in ambito sociale e della disabilità e dell'inclusione;
- 35) Gestione e valorizzazione di beni confiscati alla criminalità o in condizioni degradate;
- 36) Gestione servizi turistici, di accoglienza, di prenotazione per conto terzi, di vendita pacchetti per tour e soggiorni in ambito turistico e della ricettività.
- 37) Gestione di strutture ristorative, produzioni gastronomiche
- 38) Servizi per conto delle aziende del territorio per la promozione, valorizzazione tutela e difesa delle attività
- 39) Mobilità sostenibile mettendo allo studio progetti in collaborazione con le ferrovie dello stato;

40) Valorizzazione beni mobili ed immobili, che comprende ideazione, ristrutturazione, messa a frutto;

41) Utilizzo della Social Innovation per fini di sviluppo sociale ed economico.

La Governance dei Processi implementata dalla Cooperativa è necessaria per garantire un unico coordinamento delle risorse e una chiara e condivisa programmazione degli obiettivi per il raggiungimento di obiettivi comuni alla Comunità.

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, infatti, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Cooperativa, i Soci e la Comunità tutta, determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento delle diverse attività mutualistiche, improntate a modalità di gestione responsabili e trasparenti, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti o disciplinari sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea.

La Cooperativa si propone di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia, istituendo una sezione di attività per la raccolta dei prestiti - disciplinata da apposite regolamento - limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale.

E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma, in ragione della evoluzione delle esigenze della predetta Comunità di Riferimento, la Cooperativa si propone di estendere il proprio oggetto sociale, sia attraverso una maggiore articolazione della propria attività mutualistica, sia promuovendo o aderendo ad iniziative che favoriscano la crescita delle comunità attraverso il concorso di una pluralità di imprese associate in rete.

Per il raggiungimento degli obiettivi prefissi la Cooperativa di Comunità adotta modalità di gestione responsabili e trasparenti e privilegerà la dimensione collegiale dei soci e le decisioni prese nell'Assemblea.

La Cooperativa di Comunità si propone di rispettare il principio del primato dell'Assemblea nelle decisioni strategiche, delegando agli organismi di gestione e rappresentanza l'attuazione delle decisioni.

Per garantire tale compito primario, l'Assemblea si svolgerà almeno con cadenza trimestrale, e potrà prevedere una sessione straordinaria ogni qualvolta sarà necessario.

Per il conseguimento dell'oggetto sociale, la società nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge, potrà, inoltre, liberamente svolgere ogni altra attività connessa o affine alle attività sopraelencate e potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari che saranno ritenute, dall'Organo di Amministrazione, necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, tra cui, a titolo esemplificativo: - avvalersi dell'opera e della consulenza di professionisti esterni alla società; - assumere prestiti e mutui, anche ipotecari; - assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma; costruire, acquistare attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali; rilevare mobili e immobili o costruirli; chiedere e prestare fidejussioni, avalli, garanzie di natura reale o personale a favore di Istituti di credito e di terzi in genere, - stipulare locazioni e affitti, appalti, concessioni, contratti di agenzia, deposito, trasporto, assicurazione, comodato, conto corrente, transazione; fideius-

sione; rinnovarli, variarli e rescinderli, compiere operazioni presso Uffici Pubblici e Privati di qualsiasi genere e natura; stipulare contratti di lavoro; - eseguire tutte le attività affini, sussidiarie, integrative, complementari delle precedenti e opportune per l'incremento e il raggiungimento del fine sociale.

Per il raggiungimento di tutti gli scopi sociali sopra detti la cooperativa potrà promuovere la concessione di agevolazioni e di ogni forma di contribuzione prevista dalle vigenti e future normative regionali, nazionali e comunitarie ed usufruire di contributi, sussidi, finanziamenti e mutui, agevolati e non, e di tutte le provvidenze in genere, statali, regionali, comunitarie e di ogni altro ente pubblico o private. La Cooperativa potrà ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposite regolamento approvato dall'Assemblea sociale.

La cooperativa si propone, altresì, l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale e potrà aderire ad un gruppo cooperative paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile.

La società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o airammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31.1.1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

TITOLO III - I SOCI

ART. 6 - REQUISITI DEI SOCI

Ai sensi dell'art.3 della sopra citata L.R. n.25/2018 e dell'art.4 comma 1 lettera e) del Decreto Attuativo n.3632/D.G. emesso dall'Assessorato delle Attività Produttive della Regione Siciliana in data 21 novembre 2019, possono essere soci tutte le persone fisiche o giuridiche in possesso dei seguenti requisiti di appartenenza o di collegamento alla Comunità o al Territorio di Riferimento, ovvero:

a) che abbiano la residenza o il domicilio o la sede legale o effettiva nel territorio in cui è costituita la cooperativa stessa ovvero nel Comune di Balestrate e nei territori limitrofi affini per caratteristiche geografiche, storiche, culturali ed economiche; tale requisito non è richiesto ai soci sovventori;

b) che, in coerenza con la capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, sulla base delle concrete esigenze di sviluppo della stessa, operino con e nella comunità di riferimento sopraindicata, e nel dettaglio:

- se persone fisiche, che abbiano capacità di agire e siano dotati di professionalità, competenze o esperienze nei settori di cui allo scopo sociale e all'oggetto della cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale;

- se persone fisiche, giuridiche, enti pubblici o privati, società, che abbiano interesse a divenire utenti dei servizi offerti dalla cooperativa e resi dalla stessa in conformità allo scopo sociale, all'oggetto e allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico previsto dal presente statuto.

ART. 7 - SOCI COOPERATORI

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio imprese identiche o affini a quella della Cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della Cooperativa stessa, salvo diversa deliberazione dell'organo amministrativo assunta in conformità alle leggi speciali in materia di cooperazione di lavoro.

A tal fine, l'organo amministrativo dovrà valutare i settori ed i mercati economici in cui operano i soci, nonché le loro dimensioni imprenditoriali.

Possono diventare soci tutte le persone fisiche e giuridiche che intendano collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale previsto dal presente statuto e che, per qualifica, professione e/o attitudine, sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

Possono essere altresì soci anche: enti pubblici, enti privati e società che abbiano interesse a divenire "partner" nello scambio di servizi e prodotti con la Cooperativa. La partecipazione dei rappresentanti al voto di enti pubblici, ove occorra, è determinata da apposito regolamento approvato dall'Assemblea.

Se il numero dei soci risulta inferiore a nove la compagine sociale deve essere composta esclusivamente da persone fisiche.

I soci Cooperatori si distinguono in:

- a) soci LAVORATORI, che prestano la loro attività per la Cooperativa ricevendo un compenso;
- b) soci UTENTI, che scambiano beni e servizi con la Cooperativa.

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie sopraindicate. I conferimenti dei soci possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti.

Il rapporto sociale è regolato secondo il principio di non discriminazione, coerente con la normativa di riferimento, con lo scopo mutualistico e con l'attività economica svolta, tenendo conto delle peculiarità della compagine sociale e della struttura societaria e compatibilmente con la forma giuridica di cooperativa di comunità in cui l'impresa sociale è costituita.

ART. 7/A - I SOCI LAVORATORI

Sono soci lavoratori le persone fisiche che intendono prestare attività di lavoro remunerate presso la Cooperativa. Possono essere soci lavoratori, tutte le persone fisiche aventi capacità di agire, che abbiano maturate o che intendano maturare una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della Cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della Cooperativa ed attivamente collaborare per il raggiungimento dei fini sociali.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, come disposto dalla legge del 3 aprile 2001 n.142 e successive modificazioni ed integrazioni, i soci lavoratori per lo scambio mutualistico consistente in prestazioni lavorative rese da parte di essi soci instaurano con la Cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro in forma subordinata o autonoma, nelle di-

verse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

TRATTAMENTO NORMATIVO ED ECONOMICO DEI SOCI LAVORATORI

Il trattamento economico e normativo dei soci lavoratori è determinato da apposito regolamento, approvato dall'Assemblea dei Soci, tenendo conto della natura subordinata o diversa da quella subordinata del rapporto di lavoro instaurato con i medesimi. In particolare, per i soci titolari di ulteriore rapporto di lavoro subordinato, il regolamento richiama i contratti collettivi applicabili, nonché il riferimento ai minimi della contrattazione collettiva nazionale, tenendo, altresì, conto della quantità e qualità del lavoro prestato.

Per i soci aventi rapporti di lavoro differenti da quello di lavoro subordinate, il trattamento complessivo dei soci sarà proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato e comunque, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, con importi non inferiori ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe.

Il regolamento può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'Assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

La Cooperativa cura l'inserimento lavorativo del socio nell'ambito della struttura organizzativa aziendale favorendone la piena occupazione in base alle esigenze produttive.

In presenza di ragioni di mercato, produttive ed organizzative che non consentano l'utilizzo in tutto o in parte dei soci lavoratori, l'organo amministrativo potrà deliberare la sospensione e/o la riduzione della prestazione lavorativa dei soci. L'eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai fini normativi ed economici, periodo neutro a tutti gli effetti.

ART.7/B - I SOCI UTENTI

Sono soci utenti le persone fisiche, giuridiche o gli enti che, prevalentemente, scambiano beni e servizi con la Cooperativa.

Per regolare tale scambio i soci cooperatori sottoscrivono con la Cooperativa apposito disciplinare.

Nel registro dei soci sono specificate le diverse sottocategorie di soci utenti facenti parte della Cooperativa (es. "commercianti", "artigiani", "strutture ricettive", "circoli", "associazioni", etc.).

ART.8 - CATEGORIA SPECIALE DI SOCI

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'assemblea, una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi dell'art.2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi saranno fissati da apposito regolamento interno, conforme alle leggi vigenti, approvato da essa assemblea.

La cooperativa potrà altresì istituire, con delibera dell'assemblea, che ne disciplini diritti ed obblighi, una categoria speciali di soci volontari individuandoli nelle persone fisiche o giuridiche che intendano sostenere la Cooperativa nel raggiungimento delle finalità previste dal presente statuto prestando servizio in maniera gratuita e volontaria.

Ai soci volontari, che prestano gratuitamente la propria attività nella Cooperativa per il raggiungimento degli scopi sociali e che la cooperativa deve assicurare per la responsabi-

lità civile verso terzi, non si applicano le disposizioni delle leggi in materia di lavoro subordinate o autonomo, né di assicurazioni sociali ad eccezione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali. Ad essi può essere corrisposto, se occorre, solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. I soci volontari non hanno diritto di voto in Assemblea, a meno che non versino la quota sociale, per essi facoltativa.

Il numero dei volontari impiegati nell'attività d'impresa, dei quali l'impresa sociale deve tenere un apposito registro, non può comunque essere superiore a quello dei lavoratori.

ART. 9 - DOMANDA DI AMMISSIONE

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) L'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute, eventualmente documentate, in relazione ai requisiti prescritti per essere ammessi alla cooperativa;
- c) la categoria di soci cui intende appartenere, l'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;
- d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Fermo restando il secondo comma dell'art.2522 del codice civile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), e d) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
- c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui ai precedenti artt. 6 e 7, delibera sulla domanda secondo il principio di non discriminazione, coerente con la normativa di riferimento, con lo scopo mutualistico e con l'attività economica svolta, tenendo conto delle peculiarità della compagine sociale e della struttura societaria e compatibilmente con la forma giuridica di cooperativa di comunità in cui l'impresa sociale è costituita.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul libro dei soci. L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle deter-

minazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

ART.10 - OBBLIGHI DEL SOCIO

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

- a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:
 - del capitale sottoscritto;
 - dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
 - del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo amministrativo;
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali, partecipando alle attività nelle forme e nei modi stabiliti dallo statuto, dai regolamenti interni e dalle delibere assunte dagli organi sociali,

Per tutti i rapporti con la Cooperativa, il domicilio dei soci e quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

ART. 11 - PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La quota di socio si perde:

- a) per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
- b) per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

ART 12 - RECESSO DEL SOCIO

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata A.R., o raccomandata a mano o altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento, alla Società. L'Organo amministrativo deve esaminarla, entro 60 giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Tribunale.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

ART. 13 - ESCLUSIONE

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del so-

cio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto; dai regolamenti o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) che non adempia alla propria prestazione mutualistica con diligenza e comunque, qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro previsto nel CCNL di riferimento, indicate dai regolamenti ai sensi dell'art. 6 della legge 142/01;
- d) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;
- e) che, previa intimazione da parte dell'Organo amministrativo, non adempia entro 30 giorni, al versamento del valore delle quote sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;
- f) che danneggi, in qualsiasi modo, moralmente o materialmente la Società, che fomente dissidi e disordine tra i soci.

Qualora dall'Organo Amministrativo sia deliberata l'esclusione, il socio può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione della delibera che lo esclude, chiedere che della decisione di esclusione sia investita l'Assemblea, la quale delibera su dette istanze, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell'Organo amministrativo.

Le modalità e le procedure di esclusione devono comunque essere improntate al principio di non discriminazione, coerente con la normativa di riferimento, tenendo conto delle peculiarità della compagine sociale e della struttura societaria e compatibilmente con la forma giuridica di cooperativa di comunità in cui l'impresa sociale è costituita.

ART.14 - DELIBERE DI RECESSO ED ESCLUSIONE

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o raccomandata a mano o altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o raccomandata a mano o altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento, entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

ART.15 - LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA

I soci receduti o esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 25, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società. Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del

bilancio stesso

ART.16 - MORTE DEL SOCIO

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 15.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto. Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.

In difetto di tale designazione si applica l'art.2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art.9. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art. 15. In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Società consenta la divisione. La Società esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'art.9. In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'art.15.

ART.17- TERMINI DI DECADENZA, LIMITAZIONI AL RIMBORSO, RESPONSABILITA' DEI SOCI CESSATI

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 3 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art.13, lettere b), c), d) ed e), dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento.

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV - SOCI SOVVENTORI

ART 18 - SOCI SOVVENTORI

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, interamente applicabili in quanto compatibili ai soci sovventori, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art.4 della legge 31.01.92, n.59, i quali comunque potranno essere persone fisiche, giuridiche o enti che intendono sostenere finanziariamente la Cooperativa nel raggiungimento delle finalità previste dal presente statuto, ricevendo competenze per la realizzazione di progetti e/o servizi e beni disciplinati da apposito regolamento.

ART.19 - CONFERIMENTO E QUOTE DEI SOCI SOVVENTORI

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote nominative trasferibili del valore di €.200,00.

ART. 20 ALIENAZIONE DELLE QUOTE DEI SOCI SOVVENTORI

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea dei soci in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'Organo amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente, e lo stesso deve pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

ART.21 - DELIBERAZIONE DI AMMISSIONE

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea, con la quale devono essere stabiliti:

- a) L'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto all'eventuale dividendo previsto per i soci cooperatori, comunque nel rispetto delle misure massime previste dal predetto D.Lgs.n.112/2017;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 3 voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dall'Assemblea nella delibera di emissione. I soci sovventori non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in assemblea generale. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, l'incidenza dei voti spettanti ai soci sovventori sarà ridotta, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori. La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

ART.22 - RECESSO DEI SOCI SOVVENTORI

Oltre che nei casi previsti dall'art.2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo. Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori, salvo quanto inderogabilmente previsto dai predetti Legge Regionale Siciliana n.25/2018 e D.Lgs.n.112/2017.

TITOLO V - PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

ART.23 - ELEMENTI COSTITUTIVI

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
1. dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote ciascuna di valore non inferiore a Euro 100,00, né superiore ai limiti di legge;
 2. dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;
- b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 25 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art.10;
- d) dalla riserva straordinaria;
- e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per statuto;
- f) da eventuali lasciti o donazioni.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto, ovvero per deliberazione dell'Assemblea, non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale, né all'atto dello scioglimento della Società.

ART.24 - VINCOLI SULLE QUOTE E LORO ALIENAZIONE

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione dell'Organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione all'Organo amministrativo con lettera raccomandata, fornendo le indicazioni relative al potenziale acquirente previste nel precedente art.9, controfirmate per conferma e accettazione dal potenziale acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel

libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato.

Contro il diniego il socio, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione ai Tribunale.

ART.25 - BILANCIO DI ESERCIZIO

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30%;

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;

c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previste dall'art.7 della Legge 31.01.92 n.59 e dal comma 3, lettera a) dell'art.16 del predetto D.Lgs.n.112/2017;

d) ad eventuali dividendi in misura non superiore ai limiti stabiliti dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente e dal predetto D.Lgs.n.112/2017 per le imprese sociali.

Salvo quanto previsto dal comma 3 dell'art.3 e dall'art.16 del predetto D.Lgs.n.112/2017, che qui integralmente si richiamano, la cooperativa impresa sociale destina eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio, pertanto, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nei caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. E' ammesso il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui al comma 3, lettera a) dell'art.3 del predetto D.Lgs.n.112/2017.

Ai sensi e per gli effetti di quanto testè previsto, si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili;

a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

b) la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai con-

tratti collettivi di cui all'articolo del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessita di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), g) o h) del predetto D.Lgs.n.112/2017;

c) la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle azioni o quote, a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per la distribuzione di dividendi dal comma 3, lettera a) del Part.3 del predetto D.Lgs.n.112/2017;

d) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

e) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 2 del predetto D.Lgs.n.112/2017;

f) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento.

Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ove non vietato da norme inderogabili e ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori. La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente e per le imprese sociali.

L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente, nei limiti comunque della misura massima prevista per le imprese sociali.

La società cooperativa non può comunque remunerare gli eventuali strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore ai Limiti massimi stabiliti dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente e pur sempre nei limiti della misura massima prevista per le imprese sociali.

ART.26- RISTORNI

Non si considera distribuzione, neanche indiretta, di utili ed avanzi di gestione la ripartizione ai soci di ristorni correlati ad attività di interesse generale di cui all'articolo 2 del predetto D.Lgs. n.112/2017, effettuata ai sensi dell'art. 2545 - sexies del codice civile e nel rispetto di condizioni e limiti stabiliti dalla legge o dal presente statuto a condizione che si registri un avanzo della gestione mutualistica.

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può, pertanto, appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- a) erogazione diretta;
- b) aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;
- c) emissione di quote di sovvenzione.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà, in ogni caso, essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso ed essi ristorni dovranno essere ripartiti ai soci proporzionalmente alla quantità e alla qualità degli scambi mutualistici secondo criteri che, ove occorra, saranno indicati in apposite regolamento.

TITOLO VI - ORGANI SOCIALI

ART. 27 - ORGANI

Sono organi della Società

- a) L'Assemblea dei soci
- b) il Consiglio di Amministrazione
- c) L'Organo di Controllo

Coloro che assumono cariche sociali devono essere in possesso di requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, pertanto, non può essere nominato Amministratore o Sindaco e se nominato decade dal suo ufficio l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o l'incapacità a esercitare uffici direttivi.

ART. 28 - ASSEMBLEA

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi, a cura dell'Organo amministrativo, mediante affissione dell'avviso presso la sede sociale o, in alternativa, lettera raccomandata a mano o con A.R. o altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento (fax, e-mail etc.), tali comunque da assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare, almeno otto (8) giorni prima dell'adunanza, contenenti l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove purchè in Italia), la data e l'ora della prima e della eventuale seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando ad essa partecipano tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Amministratori ed i Sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

L'assemblea potrà riunirsi anche in video o audio conferenza nel rispetto di quanto previsto dalla legge

ART. 28 - FUNZIONI DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea:

- a) approva il bilancio e destina gli utili;
- b) delibera sulla emissione delle quote destinate ai soci sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al precedente art.19, nonchè sui voti spettanti secondo i conferimenti;
- c) procede alla nomina dell'Organo amministrativo;
- d) procede alla nomina dell'Organo di Controllo;

e) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed all'Organo di Controllo;
f) approva i regolamenti interni formulati dal Consiglio di Amministrazione;
g) delibera di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
h) provvede alle modifiche dell'Atto Costitutivo;
i) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dell'Organo di Controllo;
j) delibera sulla istituzione e regolamentazione delle categorie di soci speciali e/o volontari;
k) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto nonchè sugli argomenti che l'Organo amministrativo sottopone alla sua approvazione.

Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito al precedente punto h) deve essere redatto da un notaio. L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art.25, nonchè, come previsto all'art.5 e nel rispetto del principio di adottare modalità di gestione responsabili e trasparenti, una volta ogni tre mesi rispettando il principio del primato dell'Assemblea nelle decisioni strategiche.

L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla sua approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori.
In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

ART. 30 - COSTITUZIONE E QUORUM DELIBERATIVI

In prima convocazione L'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto, salvo quanto previsto all'ultimo comma del presente articolo.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto, salvo quanto previsto all'ultimo comma del presente articolo.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo quanto previsto all'ultimo comma del presente articolo.

Per la soppressione delle clausole mutualistiche di cui all'articolo 2514 del codice civile, il cambiamento dell'oggetto sociale, il trasferimento della sede sociale all'estero, lo scioglimento anticipato e la messa in liquidazione, la revoca dello stato di liquidazione, L'Assemblea, sia in prima sia in seconda convocazione, delibera validamente con il voto favorevole dei due terzi dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati.

ART. 31 - VOTAZIONI

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea. Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

ART. 32 - VOTO

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Per i soci sovventori si applica il precedente art.21, secondo comma.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente come disposto nell'art.2372 del codice civile.

Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di 2 soci. Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

ART. 33 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal Vice Presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

ART. 34 - AMMINISTRAZIONE

La Società è amministrata, da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 a 9, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

La maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione è scelta tra i soci cooperatori.

I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica per il tempo determinate al momento della nomina, comunque non superiore a tre esercizi, il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed eventualmente il Vice Presidente.

ART. 35 - COMPETENZE E POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge o dal presente statuto.

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, compete ai Consiglio:

- a) curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;
- b) deliberare l'ammissione, il recesso, la decadenza e la esclusione dei soci;
- c) formare i bilanci;
- d) deliberare le operazioni finanziarie, commerciali o immobiliari utili al raggiungimento degli scopi sociali, aprire c/c con i privati o istituti di credito, deliberare la locazione di immobili e l'acquisto di macchinari, strumenti, attrezzi e mezzi di opera;
- e) deliberare la stipula di convenzioni e l'assunzione di appalti;

f) assumere e licenziare personale, fissandone le retribuzioni e le mansioni;
g) formulare i regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
h) deliberare la nomina di procuratori "ad negotia";
i) sostituire comitati consultivi;
j) conferire incarichi specifici ad amministratori e soci, anche di carattere continuativo, fissandone i compensi e le retribuzioni relative.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art.2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone li contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. E' nei compiti del Presidente convocare il Consiglio di Amministrazione, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle materie iscritte all'ordine del giorno.

ART. 36 - CONVOCAZIONE E DELIBERAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera raccomandata a mano o con A.R., fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo mail tramite PEC, in modo che gli Amministratori ed il Sindaco, ove nominato, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti, a parità di voti prevale la decisione votata dal Presidente.

ART. 37 - INTEGRAZIONI DEL CONSIGLIO

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Sindaco nei modi previsti dall'art.2386 del codice civile, purchè la maggioranza resti costituita da Amministratori nominati dall'assemblea.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, la convocazione dell'Assemblea deve essere fatta d'urgenza dal Sindaco, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Sindaco, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea rimanendo in carica fino alla sostituzione.

ART. 38 - COMPENSI GLI AMMINISTRATORI

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio. Spetta all'Assemblea determinare gli eventuali compensi dovuti ai componenti del Consiglio di Amministrazione e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Sindaco, se nominato, determinare il compenso dovuto agli

Amministratori investiti di particolari cariche. Il tutto pur sempre nel rispetto di quanto prescritto al riguardo dal predetto D.Lgs.n.112/2017 per le imprese sociali.

ART. 39 - RAPPRESENTANZA

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se nominati. Il Consiglio di Amministrazione può nominare Direttori generali, Istitutori e Procuratori speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

Il Presidente, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

ART. 40 - ORGANO DI CONTROLLO

Fatte salve disposizioni più restrittive relative alla forma giuridica di cooperativa, con delibera dell'Assemblea devono essere nominati uno o più Sindaci aventi i requisiti di cui all'art.2397, comma 2, e 2399 del codice civile.

Il Sindaco o i Sindaci restano in carica per tre esercizi ed il loro mandato scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio, pur sempre nel rispetto di quanto prescritto al riguardo dal predetto D.Lgs.n.112/2017 per le imprese sociali.

I Sindaci vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

I Sindaci esercitano, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa sociale ed attestano che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 9, comma 2 del predetto D.Lgs.n.112/2017.

Il bilancio sociale da atto degli esiti del monitoraggio svolto dai Sindaci.

I Sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo. A tal fine, essi possono chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento ai gruppi di imprese sociali, sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.

Fatte salve disposizioni più restrittive relative alla forma giuridica di cooperativa, nel caso in cui l'impresa sociale superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile, la revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, o da sindaci iscritti nell'apposito registro dei revisori legali.

TITOLO VII - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART. 41 - SCIOGLIMENTO

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

ART. 42 - DEVOLUZIONE PATRIMONIO SOCIALE

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a) a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art.25, lett. c);
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ART. 43 - REGOLAMENTI

L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa, istituendo anche, ove lo dovesse ritenere opportuno, e disciplinando ulteriori organismi della cooperativa con compiti, di rilevanza interna, di assistenza, cooperazione, coordinamento, indirizzo e/o vigilanza dell'attività della cooperativa e dei suoi organi. In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste dal precedente art.30.

ART. 44 - PRINCIPI DI MUTUALITA'

INDIVISIBILITA' DELLE RISERVE E DEVOLUZIONE

I principi in materia di remunerazione del capitale, di remunerazione degli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

ART. 45 - RINVIO

Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le vigenti norme di legge sulle società cooperative, nonché la Legge Regionale Siciliana 27 dicembre 2018, n.25 ("Norme per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle Cooperative di Comunità nel territorio Siciliano") ed il Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.112 (Revisione della Disciplina in Materia di Impresa Sociale) e successive modifiche ed integrazioni e dei relativi regolamenti.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 c.c. si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

F.to Riccardo Vescovo; Campo Salvatore; Vincenzo Bacarella; Benedetto Lo Piccolo; Sebastiano Camarda; Maria Sanfilippo Notai

CERTIFICO IO SOTTOSCRITTO, AVV. MARIA SANFILIPPO, NOTAIO IN PALERMO CON STUDIO NELLA VIA XX SETTEMBRE N. 29, ISCRITTO PRESSO IL RUOLO DEI DISTRETTI NOTARILI RIUNITI DI PALERMO E TERMINI IMERESE, CHE LA PRESENTE COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO E' CONFORME ALL'ORIGINALE NEI MIEI ATTI CON GLI ANNESSI ALLEGATI SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ART.23 D.LGS 7-2-2005 N. 82 E ART. 68-TER L. 16-2-1913 N. 89.
FIRMATO DIGITALMENTE MARIA SANFILIPPO NOTAIO

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo ai sensi dell'art. 23 commi 3, 4 e 5 del D.Lgs 82/2005 che si trasmette ad uso Registro Imprese.

Imposta di bollo assolta ai sensi del Decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I.